**Comune di**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Provincia di***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Protocollo n.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER L’ACCESSO TELEMATICO**

**ALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**

**DA PARTE DI (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Oggi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la Sede d\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**si stipula la presente convenzione**

**TRA**

**(A)** il Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Piazza/Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_\_, qui rappresentato da (cognome e nome)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di responsabile dell’Area dei Servizi Demografici e Informatici

**E**

**(B)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Piazza/Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_\_, qui rappresentato/a da (cognome e nome)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**in conformità alle seguenti norme**

* [DPR n. 223/1989, Regolamento anagrafico, art. 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1989-05-30;37!vig=);
* DPR n. 445/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, articoli [43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-12-28;445~art43!vig=) e [59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-12-28;445~art59!vig=);
* D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato “Codice Privacy”, articoli [25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2003-06-30;196~art25!vig=) e [54](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2003-06-30;196~art54!vig=);
* D.lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), [art. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2005-03-07;82~art50!vig=);

**premesso che**

* il Comune è titolare della banca dati denominata “Anagrafe della popolazione” e che tale banca dati è stata informatizzata;
* il Comune gestisce autonomamente (oppure: per il tramite di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) la predetta banca dati attraverso la piattaforma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* attraverso tale piattaforma è possibile consultare, in modalità remota, una replica protetta dell’Anagrafe della popolazione;
* per un efficace esercizio della propria attività istituzionale, (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha richiesto di potere accedere autonomamente all’Anagrafe, al fine di poter consultare i dati personali dei cittadini;
* [l'art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2005-03-07;82~art58!vig=) dispone che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongano apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle stesse Amministrazioni;

**vengono stabiliti i seguenti punti:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Il Comune è il solo competente alla gestione dei dati contenuti nella sua banca dati ed è responsabile del contenuto degli stessi.

Il Comune consente a (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la sola consultazione dei dati anagrafici contenuti nella sua banca dati, esclusivamente allo scopo di supportarlo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, e lo designa quale responsabile esterno del trattamento di consultazione e della stampa dei dati consultabili. È escluso ogni altro trattamento.

Il Comune rende disponibile a (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’accesso all’Anagrafe tutti i giorni senza limiti d’orario.

**Art. 2 – Modalità di accesso**

(B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ accede all’anagrafe in modalità Web, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune.

Potranno accedere ai dati esclusivamente gli incaricati da (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzati dal Comune, mediante assegnazione di credenziali di accesso personali.

**Sono a carico di (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i seguenti adempimenti:**

* dotarsi dell’hardware, del software di navigazione web e del collegamento Internet necessari per accedere alla piattaforma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* designare gli incaricati del trattamento e comunicarne le generalità al Comune, con apposito elenco ed interdire l’utilizzo a personale non autorizzato;
* adempiere agli obblighi derivanti dal Codice Privacy.

**Il Comune è tenuto a:**

* configurare il sistema informativo per consentire l’accesso all’Anagrafe da parte di (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* fornire a (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’indirizzo per accedere alla piattaforma e supporto nella fase di avvio;
* rilasciare a ciascun incaricato le credenziali di autenticazione, composte da UserID e Password, entro due giorni dalla richiesta del Responsabile di (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Art. 3 - Esonero da responsabilità**

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti.

Nessuna responsabilità è addebitabile per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie, a meno che non venga dimostrato il dolo o la colpa grave.

**Art. 4 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui il Comune comunicherà a (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l'avvenuta abilitazione delle credenziali di accesso e scadrà in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la possibilità di disdetta per entrambe le parti senza preavviso.

Il Comune potrà disabilitare il servizio in qualunque momento (previa comunicazione scritta) se ciò sia dettato dall'interesse insindacabile di tutelare il Comune e/o ciò sia dovuto a ragioni di opportunità per un utilizzo errato del sistema, da variazioni normative o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Per le medesime esigenze il Comune potrà apportare modifiche alla convenzione.

**Art. 5 – Oneri economici**

Non sono previste spese contrattuali.

Pertanto, per l’accesso all’Anagrafe, (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non dovrà alcun corrispettivo al Comune.

**Art. 6 – Norme finali**

Per tutti gli aspetti organizzativi, informatici ed operativi che derivano dalla presente convenzione, (B)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dovrà fare riferimento esclusivamente al Responsabile dei Servizi demografici.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti. Le Norme della presente convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute Norme e Regolamenti statali, regionali o comunali. In tali casi, si applica direttamente la normativa sopraordinata.

La presente convenzione, redatta in due copie originali, non è soggetta a registrazione ai sensi [dell’art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1986-04-26;131~art1!vig=).

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMA** | **FIRMA** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ***Il responsabile dei Servizi Demografici*** | ***Il responsabile del Servizio di (B)*** |

-----------------------

Al momento, ovvero prima che sia pienamente attiva ANPR, l’Ufficiale di Anagrafe valuta le richieste di accesso per via informatico - telematica ai sensi [dell’art.43 del D.P.R. n.445/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-12-28;445~art43!vig=) e nel rispetto delle “Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi” del 6 ottobre 2005 ovvero ad amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, avendo cura di verificare attentamente presupposti, limiti e modalità previste dalla disciplina che riguarda singoli atti e documenti e di individuare soluzioni idonee per consentire di tracciare le operazioni di visualizzazione dei dati presso postazioni di lavoro ben individuate e, soprattutto, da parte di utenti autorizzati (che devono essere i soli a inserire le proprie credenziali di accesso).

Andrà valutata anche la qualità del richiedente e calibrare l’accesso di questo in parziale o totale a seconda dei propri fini istituzionali.

Dopo che ANPR sarà entrata in funzione a pieno regime, il riferimento sarà [l’art.3 del DPCM 23 agosto 2013 n.109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2013-08-23;109~art3!vig=), Disposizioni per la prima attuazione dell’art.62 del CAD che istituisce l’ANPR e prevede che l’accesso ai dati di ANPR da parte di pubbliche amministrazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni redatte secondo standard e regole tecniche definite dall’Agenzia per l’Italia digitale.

[L’art.62 del CAD (codice dell’amministrazione digitale), Decreto Legislativo n.82/2005](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2005-03-07;82~art62!vig=) (come sostituito [dall’art.2 del D.L. n.179/2012 ed ulteriori modifich](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2012-10-18;179~art2!vig=)e fino ad arrivare al [D.L.vo n.179/2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-08-26;179!vig=)), esprime il principio in base al quale è permessa la collegabilità anche telematica di soggetti terzi (pubblici o privati) alla banca dati dell’anagrafe.